

Da: [xxxxxxxxxxxxxxxx](#)  
A: [r.bernardi@comune.teramo.it](mailto:r.bernardi@comune.teramo.it); [s.disabatino@comune.teramo.it](mailto:s.disabatino@comune.teramo.it)  
Oggetto: Autorizzazione paesaggistica ----- - Demolizione e ricostruzione danni da sisma 2016  
Data: domenica 14 marzo 2021 11:00:55

---

Buongiorno,

in data 10.03.2021 ricevo la PEC con l'informativa legata alla richiesta di Autorizzazione paesaggistica rif. Prat. ----- inoltrata alla Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e paesaggio di Chieti.

Non essendo esperto in materia qualche dubbio mi soggiunge sul perché la pratica fosse stata inviata a Chieti visto che l'ufficio competente dovrebbe essere L'Aquila. Molto probabilmente è una mia ignoranza però il dubbio resta.

Comunque al di là di questo aspetto marginale, voglio riflettere insieme a voi sui motivi per cui detta pratica, molto probabilmente, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

Già in qualche precedente interlocuzione, avevo manifestato qualche perplessità sul percorso autorizzativo ai fini ambientali e nello specifico facevo riferimento:

- **all'ordinanza 100 del 09.maggio 2020 che a pag 2/3 che recita:**

**Ritenuto**, inoltre, che al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di semplificare le relative procedure amministrative, la rilevanza paesaggistica degli interventi di ricostruzione, in termini di effettiva

capacità di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione e di alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, debba essere considerata, in sede di esame dei progetti, in accordo con il

principio di proporzionalità, distinguendo le aree e gli immobili tutelati sulla base di uno specifico provvedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto

legislativo n. 42 del 2004, rispetto alle aree e agli immobili sottoposti a tutela come "bellezza panoramica", ai sensi della lettera d) del comma 1 del predetto articolo 136, o dichiarati per legge, ai sensi dell'articolo

142 dello stesso decreto;

che di fatto sancisce un principio sacrosanto di proporzionalità per la PA che ben si sposa con il caso in esame, poiché siamo in presenza di uno spostamento di sedime di circa 10 m, stesso volume, stessi materiali all'interno di un'area compromessa vista la presenza del lotto zero retrostante il fabbricato (chiaramente visibile dalle foto allegate alla relazione)

- **all'art. 10 comma 6 Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) come di seguito:**

6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «titolo edilizio» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.»

mi sembra di capire che qualche relazione diretta esiste con il caso in esame soprattutto collegato con l'art. 8 dell'ordinanza 107 del 22 agosto 2020 che per brevità riporto solo il comma

2. Ai sensi dell'art. 3-bis, d.lgs 24 ottobre 2019, n. 123 e dell'art.10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tutti i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilità. Ai fini di quanto sopra, per.....

e riflettendo sull'ultimo rigo *"fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica..."* siamo proprio nel ns caso visto che devo spostare di sedime per evitare un'azione antropica esterna vincolo PAI dovuto ad eventuale riattivazione della frana per sisma, quindi con un filo diretto all'adeguamento sismico; ricordo che l'adeguamento non è legato banalmente a quanto ferro ci metto ma anche e soprattutto ridurre rischi esterni, per capirci è inutile che progetti una casa super sicura se poi mi trovo a ridosso di una frana:

- **alla circolare semplificazioni del 27.01.2021**

che per non annoiarvi non riporto ma che in sostanza ribadisce quanto sopra chiarendo anche il concetto di speciali autorizzazioni.

Solo per riflettere insieme a Voi sperando di trovare una quadra visto che la richiesta è stata inoltrata i primi di agosto 2020 e protocollata con numero 2020/41651 del 04/08/2020.

Buona giornata.

Ing. xxxxxxxxxxxx